



Al pedone travolto lontano dalle strisce va il 70 % della responsabilità nell'incidente

Gran parte della colpa è di chi ha attraversato di notte in condizioni proibitive, residuale la quota a carico dall'automobilista che non cede il passo. Il 70 per cento della responsabilità per l'investimento avvenuto fuori dalle strisce pedonali va ricondotta al pedone investito, per non aver rispettato l'obbligo di dare la precedenza ai conducenti delle vetture. Il 30 per cento va al conducente investitore che, invece, non ha consentito di completare l'attraversamento della carreggiata alla vittima. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 5399 del 5 marzo 2013, ha respinto il ricorso di una 72enne contro la decisione del tribunale di Roma che ha ascrivito nella misura del 70 per cento a responsabilità della vittima e del 30 per cento del conducente investitore.

Il caso

La terza sezione civile, in linea con la Corte territoriale, ha osservato che l'attraversamento era avvenuto in ora serale, in prossimità di una fermata dell'autobus e fuori dalle strisce pedonali, su una strada a doppia corsia e priva d'illuminazione. Mentre alcune auto si erano fermate per favorire il passaggio dei pedoni, il conducente, in fase di sorpasso, era uscito dalla fila investendo la donna. Insomma, ai sensi del codice della strada la vittima non ha rispettato l'obbligo di dare la precedenza ai conducenti delle vetture, oltretutto attraversando fuori delle strisce, mentre, il conducente non ha consentito al pedone che aveva cominciato l'attraversamento di completare il passaggio, non dimostrando né di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno né di aver osservato le cautele necessarie in fase di sorpasso. «È compito del giudice di merito - si legge in sentenza - valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l'accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest'ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente.

La previsione secondo cui i pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti non è in contrasto con quella per cui sulle strade prive di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza; ne può essere taciuto che la sentenza impugnata ha anche avuto cura di precisare che, nella specie, non era dimostrato il presupposto della mancanza di attraversamenti pedonali entro un raggio di cento metri (articolo 190 Cds)». Alla ricorrente non resta che pagare due mila euro di spese.

di **Vanessa Ranucci**
da **cassazione.net**

Alla guida senza patente: la garanzia assicurativa tutela comunque il danneggiato

La clausola che esclude la garanzia assicurativa nel caso in cui il conducente non sia munito di valida patente non opera nei confronti dei danneggiati, ma solo nei confronti dell'assicurato. Tale principio è stato ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza 373/13.

Il caso

Una danneggiata si vede respinta la domanda di risarcimento nei confronti dell'assicurazione, in quanto al momento del sinistro l'auto era condotta da un ragazzo di soli quindici anni e pertanto senza patente. La donna fa ricorso, lamentando che la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto dell'obbligo dell'assicuratore di risarcire il danneggiato anche nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona non abilitata, stante l'azione diretta spettante al danneggiato stesso e la semplice rivalsa concessa all'assicuratore. A seguito della discussione in camera di consiglio, gli Ermellini ritengono di dover accogliere il ricorso: infatti, consolidata giurisprudenza ha affermato che la clausola che esclude la garanzia assicurativa nel caso in cui il conducente non sia munito di valida patente non opera nei confronti dei danneggiati, ma solo nei confronti dell'assicurato. La S.C. accoglie il ricorso e cancella con rinvio la sentenza impugnata.

da **dirittoegustizia.it**

L'assicurazione del veicolo è sospesa? Non si può circolare



Circolare con un veicolo per il quale sia stata sospesa la copertura assicurativa equivale a circolare con un veicolo non assicurato (Cassazione, ordinanza 21571/12). Non rileva il fatto che successivamente la rata sia stata pagata e l'assicuratore abbia rinunciato ad avvalersi

della sospensione. La circolazione di un veicolo per il quale sia stata sospesa la copertura assicurativa equivale, quanto alle conseguenze per i terzi danneggiati, alla circolazione con un veicolo non assicurato; il fatto che nel caso di specie la rata fosse stata successivamente pagata e l'assicuratore avesse comunque rinunciato ad avvalersi della sospensione non ha alcuna rilevanza, in quanto l'assicuratore non ha il potere di estinguere un illecito amministrativo già consumato. L'uomo, inoltre, ribadisce il fatto che il contratto assicurativo aveva durata annuale: il pagamento semestrale sarebbe pertanto una mera modalità di adempimento concordata tra le parti, che non inciderebbe sulla durata della garanzia. Dal momento che questo secondo motivo di ricorso è sostanzialmente



ripetitivo del primo, la S.C. non può fare altro che ribadire che l'illecito si è consumato con la circolazione del veicolo non assicurato (in quanto con assicurazione sospesa), prima della riattivazione dell'assicurazione: sono irrilevanti tutte le altre circostanze, compreso il fatto che l'assicurazione abbia comunque pagato il danno subito dall'assicurato. La rinuncia dell'assicuratore a far valere la sospensione della garanzia, infatti, non può influire sull'interesse pubblico a sanzionare la condotta: per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

www.dirittoegiustizia.it

Polizza auto scaduta, a pagare è l'assicurazione o il fondo vittime della strada?

Una recente sentenza della Cassazione definisce il tema degli incidenti stradali avvenuti con auto senza assicurazione.

La Cassazione è recentemente intervenuta con una sentenza per chiarire i limiti relativi alla copertura dell'assicurazione auto, in particolare si è voluto precisare che anche se la polizza è scaduta, non sempre a risarcire le vittime di incidenti stradali è il Fondo Vittime della Strada. La sentenza emessa proprio in questi giorni dalla Cassazione ha fatto il punto in tema di sinistri stradali avvenuti con automobili sprovviste di copertura assicurativa. Per stabilire se la richiesta di risarcimento

deve essere effettuata alla Compagnia del danneggiante o al Fondo di Garanzia Vittime della strada bisogna tenere presente determinate regole.

Innanzitutto qualora il sinistro avviene quando il contratto di assicurazione è scaduto, ma nei 15 giorni successivi alla scadenza cioè, nel cosiddetto periodo di tolleranza o extracopertura, a dover risarcire il danno deve essere la compagnia assicurativa del danneggiante.

Per questo motivo, l'assicuratore deve risarcire il terzo danneggiato se il sinistro si è verificato entro il quindicesimo giorno dalla scadenza del periodo indicato nel contrassegno, anche se ancora non è stato pagato il premio per il periodo successivo.

Se invece il sinistro avviene durante i 15 giorni successivi alla scadenza del contratto di assicurazione, il risarcimento del danno dovrà essere liquidato solo dal Fondo Vittime della Strada e non dalla compagnia assicurativa del danneggiante.

In merito a questo punto però è necessario fare una distinzione; infatti se la morosità dell'assicurato è relativa al premio pattuito con l'assicuratore in un'unica rata oppure non è stata pagata la prima rata, a dover risarcire resta l'assicurazione dell'assicurato; se invece l'assicurato non ha pagato la seconda o le successive rate del premio, il risarcimento verrà erogato dal Fondo Vittime della Strada e non dall'assicurazione di colui che ha provocato l'incidente.

*di Francesca Russo
da supermoney.eu*

Massimario di Legittimità e di merito

Strade - Cartelli pubblicitari - Installazione non autorizzata - Diffida alla rimozione al proprietario (o possessore) del suolo - Sanzione prevista dall'art. 23, comma 13 bis c.s. - Notifica al proprietario (o possessore) del suolo del verbale di contestazione della abusiva installazione - Necessità - Esclusione.

In tema di violazioni previste dal codice della strada, ai fini dell'applicazione, a carico del proprietario (o del possessore) del suolo su cui è avvenuta l'abusiva installazione di cartelli pubblicitari, della sanzione prevista dall'art. 23, comma 13 bis, per l'omessa rimozione di detti cartelli nel termine di legge nonostante la previa diffida dell'ente titolare della strada, non occorre che al proprietario (o possessore) venga, altresì, contestata o notificata, ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione amministrativa di abusiva installazione di detti cartelli, essendo questa prevista a carico di soggetti diversi da una autonoma fattispecie sanzionatoria (commi 7 e 13 bis del citato art. 23), ferma restando la possibilità per il proprietario (o il possessore) del suolo di dedurre, in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'illegittimità derivata del verbale a lui rivolto per l'insussistenza della violazione presupposta, ossia per la mancata installazione dei cartelli pubblicitari

o per la non abusività dei medesimi. (*Cass. Civ., Sez. II, 19 ottobre 2011, n. 21606*) [RIV1203P236] Art. 23 cs.

Sosta, fermata, e parcheggio - Sosta - In aree sottoposte a parcheggio a pagamento - Sanzione ex art. 157, comma 8, C.d.S. - Configurabilità - Diversità rispetto all'ipotesi di sosta limitata - Applicazione dell'art. 7, comma 15, C.d.S. - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, l'art. 157, comma 6, del codice della strada, prevede due distinte condotte, entrambe sottoposte alla medesima sanzione di cui al comma 8, e cioè quella di porre in sosta l'autoveicolo senza segnalazione dell'orario di inizio della stessa, laddove essa è consentita per un tempo limitato, e quella di non attivare il dispositivo di controllo della sosta (espressione nella quale va ricompresa la scheda o il tagliando rilasciato nel caso dei parcheggi a pagamento), nei casi in cui esso è espressamente previsto. Ben diversa è, invece, la condotta sanzionata dal comma 15 dell'art. 7, del medesimo codice, che riguarda la violazione del divieto di sosta che si prolunghi oltre le 24 ore, prevedendo, in tale evenienza, una sanzione aggiuntiva per ciascun giorno di protrazione dell'infrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha



cassato la sentenza impugnata che aveva annullato il verbale di accertamento, per violazione del comma 6 dell'art. 157, relativo ad un'autovettura parcheggiata in un'area di sosta senza adempiere al prescritto obbligo di pagamento, sul presupposto che tale condotta fosse punibile ex art. 7, comma 15). (*Cass. Civ., Sez. II, 4 ottobre 2011, n. 20308*) [RIV1203P242] Artt. 7, 157 cs.

Falsità in atti - In atti pubblici - Autentica notarile - Notaio che attesti falsamente di avere presenziato, nel proprio studio, alla firma apposta in calce ad un contratto di compravendita di un'automobile - Integrazione del reato di cui agli artt. 476 e 479 c.p. e non di quello di cui all'art. 480 c.p..

Integra il reato di cui agli artt. 476 e 479 c.p. (falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) - e non quello di cui all'art. 480 c.p. che ricorre soltanto nel caso in cui l'attestata veridicità della sottoscrizione sia priva della menzione di attività dal notaio compiute o percepite personalmente - il notaio che attesti falsamente di avere presenziato - nel proprio studio - alla firma apposta in calce ad un contratto di compravendita di un'automobile e, quindi, alla personale identificazione della stessa. (*Cass. Pen., Sez. V, 28 luglio 2011, n. 30195*) [RIV1203P246] Art. 476 c.p.

Inquinamento - Rifiuti - Smaltimento - Stoccaggio in genere - Sosta tecnica del veicolo - Ricongiunzione allo stoccaggio - Esclusione.

In materia di rifiuti, non rientra nella condotta di stoccaggio la sosta tecnica, temporalmente contenuta nei limiti di legge, di veicoli trasportanti rifiuti caricati per la spedizione in determinati luoghi come porti, scali ferroviari, scali merci ecc. (*Cass. Pen., Sez. III, 18 luglio 2011, n. 28216*) [RIV1203P249] Artt. 193, 256 D.Lgs 152/06

Peculato - D'uso - Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Circolazione abusiva da parte di custode di autovettura di proprietà di terzi - Appropriazione per uso momentaneo - Sussistenza.
Integra il delitto di peculato d'uso, e non quello di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 c.p., la condotta di momentaneo impossessamento posta in essere, attraverso l'abusiva circolazione di un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, da parte del custode che non ne sia proprietario, o che non agisca in suo concorso o nel suo interesse. (*Cass. Pen., Sez. VI, 8 luglio 2011, n. 26812*) [RIV1203P252] Art. 213 cs.

Precedenza - Incroci stradali - Doveri del conducente favorito - Obbligo generale di prudenza - Sussistenza.
In tema di colpa nella circolazione stradale, l'obbligo di ridurre la velocità all'approssimarsi di un incrocio e di impegnare con prudenza e a velocità moderata l'area del crocevia sussiste anche a carico di colui che circoli su strada che assegni il diritto di precedenza ovvero che, in presenza di un semaforo, abbia il segnale di via libera, perché il diritto di precedenza non esonera il conducente dall'obbligo di porre la massima attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti

tenuti da altri utenti della strada i quali non gli accordino la dovuta precedenza. (*Cass. Pen., Sez. IV, 16 giugno 2011, n. 24121*) [RIV1203P253] Art. 145 cs.

Pedoni - Circolazione dei pedoni - Comportamento colposo del pedone - Mera concausa dell'evento lesivo - Responsabilità del conducente - Sussistenza.

In tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo costituisce mera concausa dell'evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente; e può costituire causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, soltanto nel caso in cui risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne per tempo i movimenti, che risultino attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile. (Fattispecie nella quale è stata esclusa l'imprevedibilità della condotta del pedone che aveva iniziato l'attraversamento sulle strisce, in corrispondenza della quali era irregolarmente parcheggiato un voluminoso furgone, osservando che in prossimità di esse, ed a maggior ragione quando la visuale risulti in parte ostruita, non può ritenersi imprevedibile la presenza di un pedone in fase di attraversamento). (*Cass. Pen., Sez. IV, 9 giugno 2011, n. 23309*) [RIV1203P258] Art. 190 cs.

Guida in stato di ebbrezza - Confisca - Veicolo con il quale è stato commesso il reato - Veicolo appartenente a persona estranea al reato - Persona estranea - Diritto al dissequestro e restituzione del veicolo - Onere della prova dell'estraneità.

In tema di art. 186 c.s., comma 2, lett. e), il proprietario (non conducente) del mezzo di trasporto, perché possa qualificarsi persona estranea al reato ed incolpevole, facendo così valere il diritto al dissequestro ed alla restituzione del veicolo, ha l'onere di provare (oltre alla titolarità del diritto vantato) l'assenza di una condotta colposa (negligenza); l'esercizio cioè della diligenza e della vigilanza richieste in concreto per impedire l'uso illecito del mezzo di trasporto. (*Tribunale Penale di Camerino, 20 dicembre 2011*) [RIV1203P264] Art. 186 cs.

Guida in stato di ebbrezza - Confisca - Veicolo con il quale è stato commesso il reato - Veicolo appartenente a persona estranea al reato - Nozione di appartenenza.

In tema di art. 186 c.s., comma 2, lett. c), il concetto di «appartenenza» utilizzato dal legislatore non ha uno specifico significato tecnico, come potrebbero invece esserlo i termini proprietà o intestazione nei pubblici registri; infatti, tale termine deve essere inteso in una diversa accezione, e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene, che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendo solamente forme di dominio del tutto occasionali. (*Tribunale Penale di Camerino, 20 dicembre 2011*) [RIV1203P264] Art. 186 cs.